

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3802 in data 14-10-2015

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 11-BIS DEL D.LGS. 46/2014.

Il Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L'autorizzazione integrata ambientale”;

- rilevato che l'art. 7, comma 11 bis, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, ha introdotto numerose novità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tra le quali quella della definizione di un piano d'ispezione ambientale a livello regionale periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione;

- considerato che l’Autorità regionale competente in materia di AIA ha provveduto a predisporre la bozza del proprio piano a partire dalle linee di indirizzo definite nel corso delle attività del coordinamento nazionale AIA e in particolare dagli esiti delle riunioni dell’8 settembre e del 20 ottobre 2014 durante la quale è stata condivisa una proposta di metodologia comune da applicare in campo nazionale;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15/05/2015 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto, come confermato con DGR 708/2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l’anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;

DECIDE

- 1) di approvare il Piano di Ispezione Ambientale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, ai sensi l’art. 7, comma 11 bis, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, allegato al presente provvedimento;
- 2) di stabilire che la Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale notifichi il presente provvedimento alle imprese sottoposte ad AIA, al Corpo forestale della Valle d’Aosta, all’ARPA della Valle d’Aosta e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell’Amministrazione regionale;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.

L’ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Luca FRANZOSO -



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

**Piano di ispezione ambientale della Regione
Autonoma Valle d'Aosta**

SETTEMBRE 2015

1	PREMESSA	3
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
2.1	DIRETTIVA IED (INDUSTRIAL EMISSIONS DIRECTIVE)	4
2.2	D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 46/2014	4
3	CONTROLLI IPPC IN VALLE D’AOSTA	7
3.1	Organizzazione dei controlli	7
3.2	Oggetto del controllo ambientale ordinario	8
4	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA	9
4.1	IL SISTEMA DI SUPPORTO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI (SSPC)	9
5	PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA	16
5.1	ANALISI GENERALE DEI PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI	16
5.2	IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA COPERTA DAL PIANO D'ISPEZIONE	17
5.3	REGISTRO DELLE INSTALLAZIONI COPERTE DAL PIANO	18
5.4	PROCEDURE PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI ORDINARIE	19
5.5	PROCEDURE PER LE ISPEZIONI STRAORDINARIE	26
5.6	DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE TRA LE VARIE AUTORITÀ D'ISPEZIONE	28

1 PREMESSA

L'art. 7, comma 11 bis, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" ha introdotto numerose novità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tra le quali quella della definizione di un piano d'ispezione ambientale a livello regionale.

In particolare il comma 11 bis recita:

Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 9-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha pertanto predisposto il proprio piano a partire dalle linee di indirizzo definite nel corso delle attività del coordinamento nazionale AIA e in particolare dagli esiti delle riunioni dell'8 settembre e del 20 ottobre 2014 durante la quale è stata condivisa una proposta di metodologia comune da applicare in campo nazionale.

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 DIRETTIVA IED (INDUSTRIAL EMISSIONS DIRECTIVE)

La Direttiva IED (Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio UE 2010/75/UE “Emissioni Industriali (IPPC - prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – rifusione; art. 23 c. 2 e c.4) delinea un quadro tecnico ben preciso sulla materia dei controlli con specifico riferimento alle emissioni industriali soggette a IPPC, prevedendo le seguenti fasi:

- la Pianificazione dei controlli, ovvero la definizione dei criteri per la successiva programmazione, è tipicamente una attività propria delle Amministrazioni Competenti, soggetti in grado di gestire le politiche: tale pianificazione presuppone una conoscenza approfondita del contesto territoriale, socio-economico, oltreché dello stato dell’ambiente (art. 23, c. 3);
- la Programmazione è basata su analisi di rischio delle singole installazioni: la finalità è attribuire loro frequenze e modalità di controllo in funzione della intensità del rischio rilevato;
- l’Esecuzione delle ispezioni, cioè la realizzazione delle ispezioni che definisce gli strumenti necessari per poterli affrontare (istruzioni operative, documenti di sistema, check-list, ecc.);
- il Reporting, che contiene i risultati delle ispezioni condotte delle informazioni;
- la Valutazione, cioè la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti nella Pianificazione e Programmazione.

2.2 D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 46/2014

La normativa IED è stata recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. 46/2014 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006.

Nel testo che segue, se non diversamente specificato i riferimenti normativi si riferiscono sempre al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

2.2.1 Definizione di ispezione

Ai sensi dell’art. 5 comma v-quinquies, della Parte II, del D.Lgs. 152/06, per ispezione si intendono: “tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'Autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime”.

2.2.2 Modalità e frequenze delle ispezioni

Ai sensi dell'art. 29-sexies, c. 6 , l'AIA stabilisce le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 29-decies, c. 3.

Prima del D.lgs. 46/2014 non esisteva l'istituto della definizione di un piano regionale: per le AIA di competenza regionale, in particolare, la pianificazione avveniva secondo le modalità individuate dalle singole realtà territoriali.

L'articolo 29-decies, comma 11-bis , del D.lgs. 152/2006, dispone che le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Aia siano definite a livello regionale in un piano d'ispezione ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) le disposizioni – ove previsto — riguardanti la cooperazione tra le varie Autorità d'ispezione;

L'articolo 29-decies, comma 11-ter , del D.lgs. 152/2006, prevede che, sulla base del Piano di ispezione regionale, siano elaborati programmi per le ispezioni ambientali ordinarie.

Nell'ambito di tali programmi, il periodo fra due visite in loco non supera (art. 29-decies, c. 11-ter):

- un anno, per le installazioni che presentano i rischi più elevati,
- tre anni, per le installazioni che presentano i rischi meno elevati,
- sei mesi, per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

La frequenza delle visite in loco per ciascuna installazione soggetta ad AIA deve essere determinata tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica, effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) l'eventuale adesione volontaria, da parte del Gestore dell'installazione, al sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al regolamento (Ce) n. 1221/2009 (EMAS).

La legge indica infine la possibilità, per le Regioni, di prevedere il coordinamento tra le attività ispettive in materia di AIA con quelle previste in materia di VIA e di incidenti rilevanti.

Il D.lgs. 152/2006 dispone che sia espressamente prevista una attività ispettiva presso le installazioni dall'autorità di controllo, svolta con oneri a carico del gestore, che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.

A riguardo, le Linee di indirizzo del MATTM (prot. n. 22295 del 27/10/14) hanno previsto quanto segue: "gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell'istruttoria dell'istanza, che ha individuato gli effetti accertati e, per ciascuno di essi, la più opportuna periodicità di ispezione. Compito dell'ente di controllo è quello di effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'AIA, limitando gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del Piano di Monitoraggio e Controllo. Resta in ogni caso ferma la facoltà, per l'ente di controllo, di rilevare la presenza di possibili problematiche, non già valutate in fase istruttoria e segnalarle all'Autorità Competente per eventuali seguiti".

2.2.3 Organo accertatore – ente responsabile delle ispezioni

Ai sensi dell'articolo 29-decies del D.lgs. 152/2006 (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), l'ente responsabile degli accertamenti:

- per gli impianti di competenza statale, è l'ISPRA (art. 29-decies c. 3), avvalendosi anche delle ARPA/APPA,
- per gli impianti di competenza regionale, è l'autorità Competente, avvalendosi delle ARPA/APPA (art. 29-decies c. 3).

L'attività dell'organo accertatore inizia a far data dall'avvio, da parte del gestore, della comunicazione di cui all'art. 29-decies, c. 1 .

3 CONTROLLI IPPC IN VALLE D'AOSTA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha sul proprio territorio un numero limitato di attività produttive aventi caratteristiche tali da ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina AIA, nessuna di queste ha caratteristiche tali da ricadere nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente.

Ciascun provvedimento autorizzativo emanato contiene il proprio quadro di controlli ordinari definiti in sede di conferenza di servizi in considerazione degli impatti potenziali e reali delle installazioni sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti, nonché delle certificazioni ambientali in possesso dell'azienda.

3.1 Organizzazione dei controlli

L'Autorità competente della Regione Autonoma Valle d'Aosta si avvale per l'espletamento delle attività di vigilanza, controllo e ispettive del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e di ARPA VdA.

In particolare il Corpo Forestale della Valle d'Aosta, che si ricorda essere, diversamente dalla maggior parte delle regioni italiane, una struttura regionale in virtù di quanto sancito dal Decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 532, espleta prevalentemente le attività ispettive amministrative e l'eventuale attività di polizia giudiziaria a tutela ambientale contro l'inquinamento del suolo, dell'aria e delle acque.

ARPA VdA opera prevalentemente in qualità di supporto tecnico in quanto quest'ultima, in ragione di quanto disposto dalla L.R. 41/1995 ("Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia."), ha funzioni di supporto tecnico al Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

Per tale ragione le autorizzazioni AIA rilasciate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta prevedono che i controlli sulle attività IPPC debbano essere effettuati dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta, con il supporto tecnico di ARPA VdA.

Sul territorio regionale non è presente alcun impianto di competenza statale, ragion per cui non è necessario operare alcun coordinamento con la competente direzione del Ministero dell'ambiente e con ISPRA.

3.2 Oggetto del controllo ambientale ordinario

Conformemente a quanto previsto dall'29-sexies, c. 6, del D.Lgs. 152/06, ciascuna AIA rilasciata in Valle d'Aosta riporta le modalità e la frequenza dei controlli programmati da effettuarsi da parte dell'ente di controllo.

Le modalità e la frequenza di controlli programmati sono stati definiti congiuntamente fra l'Autorità competente CFV ed ARPA, in fase di rilascio/rinnovo dell'AIA, con criteri che hanno tenuto conto in particolare delle criticità ambientali e del contesto territoriale/ambientale di ciascuna azienda.

In particolare risultano oggetto di controllo i seguenti aspetti:

- risultanze dei Piani di monitoraggio e controllo: ogni AIA prevede una verifica completa del report prodotto dall'azienda, relativo alle risultanze dei monitoraggi/controlli previsti nel PMC e nell'Autorizzazione integrata Ambientale a carico dell'azienda stessa. Alcuni aspetti specifici oggetto del controllo:
 - verifica dell'esecuzione dei monitoraggi/controlli previsti, secondo le modalità e le frequenze stabilite,
 - verifica delle registrazioni,
 - verifica completezza e conformità rapporti di prova,
 - verifica documentale sui dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto,
 - verifica caratterizzazioni analitiche dei rifiuti;
- sopralluoghi/visite in loco:
 - per le emissioni in atmosfera: le frequenze di controllo vanno da un massimo quadrimestrale (es. verifica rispetto del valore limite in emissione per diossine e furani presso l'aspirazione primaria del Forno UHP - camino E1, dello stabilimento Cogne Acciai Speciali) ad un minimo quinquennale (es. verifica rispetto del valore limite in emissione per le polveri presso l'impianto di aspirazione delle isole di pressocolata - camino E1, dello stabilimento Brabant Alucast Italy);
 - per i rifiuti: è sempre previsto un controllo annuale, presso ciascuna azienda, di verifica delle modalità di gestione dei rifiuti e dell'idoneità dei depositi temporanei interni;
 - per gli scarichi idrici: è sempre previsto un controllo annuale, presso ciascuna azienda, degli scarichi di acque reflue (parziali e finali).

Ai sensi della normativa vigente, ciascuna AIA definisce che gli oneri dei controlli sulle attività IPPC sono a carico del Gestore.

4 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta si pone in un contesto amministrativo più semplice rispetto ad altre realtà italiane, sia per il ridotto numero di realtà industriali operanti sul territorio, sia per l'assenza di provincie cui è delegata l'esecuzione dei controlli AIA sia per la presenza di un'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente non articolata sul territorio in dipartimenti. L'Amministrazione regionale ricopre pertanto il ruolo di soggetto pianificatore e autorità di controllo entrambi attualmente incentrati sulla struttura Pianificazione e valutazione ambientale.

Le autorizzazioni AIA rilasciate dall'amministrazione regionale prevedono inoltre un quadro di controlli assai puntuale e ciascuna azienda AIA riceve annualmente almeno un controllo ispettivo. In tale situazione il quadro di ispezione ambientale è in pratica costituito dalla somma dei quadri di controlli prescritti all'interno dell'autorizzazione.

Il D.lgs 46/2014 ha introdotto ulteriori novità in materia di controlli oltre all'introduzione del piano di ispezione ambientale, in particolare l'obbligo da parte del gestore di redigere la relazione iniziale e l'obbligo generalizzato di effettuare controlli sulle componenti acque sotterranee e suolo.

Il D.lgs 46/2014 ha previsto inoltre l'istituzione del Coordinamento nazionale AIA e in tale contesto sono stati individuati degli approcci comuni a determinate situazioni tra le quali la definizione di un metodo per la definizione dei controlli AIA. Tale metodo, seppur pensato per realtà decisamente più complesse è stato comunque applicato anche sul territorio regionale come audit per le attività di controllo fin qui svolte e per definire il nuovo piano di ispezione ambientale redatto ai sensi del D.lgs 46/2014.

4.1 IL SISTEMA DI SUPPORTO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI (SSPC)

Gli aspetti al centro dell'analisi, secondo la normativa vigente in tema di Ispezione Ambientale (D.Lgs 152/06 art. 29 decies):

- gli impatti reali e potenziali delle installazioni;
- la sensibilità dell'ambiente locale;
- il livello di inosservanza delle condizioni di autorizzazione;
- la partecipazione del gestore al Sistema Emas (reg. CE n 1221/2009).

Al fine di realizzare operativamente quanto richiesto dalla normativa e per rispondere alle esigenze di omogeneità, trasparenza e praticità per il trattamento di una massa considerevole di descrittori relativi alle installazioni coperte dal Piano, gli Enti preposti ai controlli ambientali stanno convergendo verso l'adozione di sistemi di supporto alla decisione per la programmazione di controlli.

Diversi Paesi europei hanno previsto uno strumento operativo per poter definire in modo oggettivo l'attribuzione del rischio alle installazioni interessate dall'AIA, secondo i principi della raccomandazione comunitaria sui "Criteri minimi per le ispezioni ambientali 2000/331/EC" basata sulle indicazioni della rete IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law). Tale rete riunisce su base volontaria 47 Autorità Competenti per controlli ambientali.

IMPEL ha deciso di valorizzare le esperienze dei suoi membri sviluppando uno specifico progetto (Do the right thing – Fai la cosa giusta) che ha prodotto uno strumento per la programmazione dei Controlli (IRAM, Integrated Risk Assessment Method).

Alla base dello strumento elaborato da IRAM vi è la volontà di definire un indice di "rischio globale" per ogni singola installazione identificando e valutando i vari fattori di rischio in modo complessivo. La "frequenza ispettiva" è determinata in base al livello di rischio più elevato ("indice di rischio") emergente dai diversi parametri considerati (IC, Criteri di Impatto).

Lo strumento elaborato da IRAM è stato implementato e contestualizzato alla realtà del sistema "ARPA" da parte di ARPA Lombardia e da questa successivamente validato con l'acronimo SSPC.

Da maggio 2014 l'implementazione del SSPC ha visto anche il coinvolgimento attivo di ISPRA, nell'un'ottica di definire in modo coordinato la programmazione delle attività ispettive mediante strumenti di supporto decisionale anche per le installazioni assoggettate a procedura AIA di livello nazionale. Tale attività è stata inoltre riconosciuta come riferimento in seno al Coordinamento Nazionale di cui all'art. 29 quinquies del D.Lgs. 152/06.

Il modello SSPC è stato implementato, oltre che da ARPA Lombardia, da parte di ARPA Calabria, ARPA Puglia, ed è in fase di implementazione in ARPA Marche. In ciascuna Regione, l'attività effettuata ha permesso di definire una scala di priorità delle ispezioni ambientali da espletare nei prossimi anni.

Tenuto conto di tale percorso, al fine di definire la Proposta di Piano Regionale oggetto della presente relazione, l'Autorità competente e ARPA VdA hanno deciso di applicare il sistema SSPC alla realtà regionale attuale.

L'applicazione di questo sistema, in quanto riconosciuta come riferimento in seno al Coordinamento Nazionale e come strumento comune di lavoro:

- garantisce confrontabilità e omogeneità di approccio con le altre realtà,
- è un strumento che fornisce criteri per la gestione efficace delle risorse;
- potrà consentire di valutare soluzioni tecniche condivise a livello di Sistema Agenziale.

4.1.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA SSPC

Il metodo SSPC è basato sull'identificazione di parametri assegnati ad ogni azienda e raggruppati in categorie: parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso in rischio potenziale e reale, e parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.

Attraverso un determinato algoritmo di calcolo, i parametri vengono combinati per produrre le componenti di uno spazio vettoriale, detto "spazio del rischio" in cui ogni azienda è rappresentata dalla lunghezza (modulo) del "vettore di rischio".

Mediante l'applicazione di tale modello ogni azienda viene caratterizzata da un proprio "indice di rischio" in base al quale è possibile proporre una programmazione dei controlli ordinari così come richiesto dalle normative vigenti.

L'attribuzione della frequenza di controllo di ogni installazione viene in tal modo effettuata a partire dalla graduatoria degli indici di rischio associati ad ogni azienda.

La graduatoria delle aziende, e la relativa frequenza ispettiva, costituisce il programma dei controlli, avente estensione triennale.

La documentazione tecnica di dettaglio relativa alle definizioni, al modello e all'algoritmo dell'SSPC (Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli) è disponibile sul sito di ARPA Lombardia:

- SSPC - Definizione ed algoritmi dei parametri aziendali e territoriali (Versione: 1.1 del 17/11/2014)¹
- SSPC – Il modello algoritmo e manuale d'uso (Versione: 1.1 del 17/11/2014)².

Nel dettaglio, i parametri (o variabili) che vengono presi in considerazione per ogni installazione in regime di AIA, sono (vedi Tabella 1: SSPC. Criteri di impatto):

- n. 1 variabile rappresentativa dell'impatto potenziale associata alla categoria IPPC, e quindi caratteristica della tipologia di attività svolta;
- n. 4 variabili rappresentative dell'impatto "reale": emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, presenza di rifiuti in uscita, utilizzo di rifiuti in ingresso. Alle variabili emissioni in atmosfera ed emissioni in acqua sono sommati i termini che rappresentano rispettivamente la qualità dell'aria e delle acque superficiali in base al comune di ubicazione dell'installazione;

¹ <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/imprese/controlli/aia/Documents/SSPC%20-%20Definizione%20ed%20algoritmi%20dei%20parametri%20aziendali%20e%20territoriali.pdf>

² <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/imprese/controlli/aia/Documents/SSPC%20%E2%80%93%20Il%20modello%20algoritmo%20e%20manuale%20d%27uso.pdf>

- n. 2 variabili che tengono conto della qualità dell'ambiente esistente per quanto riguarda la qualità dell'aria e delle acque superficiali. Tali variabili vengono utilizzate come fattori moltiplicativi rispettivamente della variabile "R1 Impatto reale - emissione in aria" e "R2 Impatto reale - emissioni in acqua";
- contestualmente alle variabili che rappresentano l'impatto reale, vengono sommati i termini che rappresentano le performance aziendali, sia in negativo (non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive), sia in positivo (partecipazione a strumenti di certificazione ambientale volontarie), e le modalità gestionali (presenza di deroghe o assoggettabilità al D.Lgs. 334/1999);
- n. 4 variabili rappresentative della vulnerabilità del territorio: presenza di aree protette, densità di popolazione, vulnerabilità del suolo, presenza di siti contaminati, qualità delle acque sotterranee, sulle base delle quali viene attribuito un "indice di rischio" legato alla collocazione dell'installazione in aree sensibili.

Tabella 1: SSPC. Criteri di impatto

Impatto potenziale	
P	<p>P1 Impatto potenziale - Tipo di installazione</p> <p><i>P1 vuole caratterizzare la complessità della tipologia di impianto e di ciclo produttivo e la pericolosità ambientale delle sostanze utilizzate e/o emesse dalle aziende nell'ambito del loro funzionamento ordinario (non per incidente), secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni AIA</i></p>
Impatto reale	
R1	<p>R1 Impatto reale - Emissioni in aria</p> <p><i>R1 caratterizza l'azienda rispetto alle emissioni in aria; l'algoritmo di calcolo verifica innanzitutto se l'azienda ha o meno un'autorizzazione all'emissione in aria e quindi se l'azienda appartiene al DB EPTR</i></p>
R2	<p>R2 Impatto reale - Emissioni in acqua</p> <p><i>R2 caratterizza l'azienda rispetto alle emissioni in acqua; l'algoritmo di calcolo verifica innanzitutto se l'azienda ha o meno un'autorizzazione all'emissione in acqua e quindi se l'azienda appartiene al DB EPTR</i></p>
R3	<p>R3 Impatto reale - Produzione rifiuti</p> <p><i>R3 considera la quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi trasferiti fuori sito presso idonea destinazione. La fonte dei dati è la dichiarazione EPTR e si valutano le quantità di rifiuti dichiarate (in tonnellate/anno) suddivise in rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati all'Italia o all'estero.</i></p>
R4	<p>R4 Impatto reale - Trattamento rifiuti</p> <p><i>L'R4 considera la quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (in tonnellate/anno) ricevuti dall'azienda (trasporto in situ), provenienti dall'Italia e dall'estero. La fonte delle informazioni sono i dati dell'ultima dichiarazione MUD, contenuti, per le regioni che lo usano, in O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale).</i></p> <p><i><u>L'R4 interessa solo le aziende con codice IPPC /IED appartenenti al gruppo 5 (Gestione dei rifiuti)</u></i></p>

Qualità dell'ambiente	
W_R1	<p>Qualità dell'aria</p> <p><i>Il primo metodo si basa sui dati di monitoraggio e si valuta il numero dei superamenti dei limiti di legge per i principali inquinanti atmosferici (escluso l'Ozono) in ciascun comune sede di impianto IPPC.</i></p>
W_R2	<p>Qualità delle acque superficiali</p> <p><i>Per tenere conto della qualità delle acque superficiali nell'ambiente nel quale la singola azienda si trova ad operare, si è fatto riferimento alla classificazione di qualità del corpo idrico naturale superficiale (CIS). Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dai valori del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico" secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dalla Direttiva Quadro delle Acque (Direttiva 2000/60/CE)</i></p>
Vulnerabilità territoriale	
V1	<p>V1 - Aree naturali protette</p> <p><i>Aree naturali protette nel raggio di 2 km dall'azienda</i></p>
V2	<p>V2 - Popolazione</p> <p><i>Densità di popolazione nel raggio di 2 km dall'azienda</i></p>
V3	<p>V3 - Vulnerabilità del suolo</p> <p><i>Vulnerabilità del suolo nel raggio di 2 km dall'azienda. La vulnerabilità è quella definita come "intrinseca" dell'acquifero ovvero quella definita attraverso l'integrazione della vulnerabilità idrogeologica e della capacità protettiva dei suoli</i></p>
V4	<p>V4 - Siti contaminati</p> <p><i>Al fine di poter stabilire se l'azienda ricada nell'intorno di un sito contaminato si considerano le seguenti tipologie di siti:</i></p> <p><i>Siti d'Interesse Nazionale: installazione ubicata in siti individuati ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</i></p> <p><i>Siti Contaminati: installazione ubicata in siti contaminati rilevati dall'anagrafe di cui all'art. 248 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. di superficie superiore a 1000 metri quadri.</i></p> <p><i>Per il calcolo del punteggio si considera entro un intorno di 2 km la presenza (X) o l'assenza (0) di uno o più siti contaminati.</i></p>
Performance del gestore	
OPT	<p>OPT (Operator Performance Term)</p> <p><i>Viene determinato attraverso il calcolo del OPC (Operator Performance Term), considerando la presenza/assenza di Sanzioni, di certificazione ISO14001 e di registrazione EMAS</i></p>
Modalità gestionali	
RMC	<p>Rights management criteria</p> <p><i>Descrivono le modalità gestionali non volontarie di un'azienda e tengono conto sia della presenza di eventuali deroghe (D) alle prescrizioni contenute nell'AIA, sia della presenza di Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) in base al D.Lgs. 334 del 17 agosto 1999 e s.m.i.</i></p>

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo (Modello SSPC), i parametri, che possono essere integrati da elementi di ponderazione che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare, sia delle modalità gestionali, vengono combinati per determinare un indice di rischio dell'azienda.

Mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata, quindi, da un proprio indice di rischio compreso tra 1 ("rischio basso") e 10 ("rischio alto"); la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

Alla conclusione di ogni ciclo di programmazione gli indici di rischio delle installazioni saranno rivalutati con l'SSPC tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate, degli incidenti intercorsi e di eventuali modifiche del contesto normativo e ambientale intervenute.

4.1.2 risultati dell'applicazione del sistema SSPC nel contesto regionale

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa (Tabella 2) dei punteggi che sono stati assegnati alle aziende IPPC operanti sul territorio valdostano dall'applicazione del Sistema SSPC.

Tabella 2: Input in SSPC

COMP ANY_ID	COMPANY_NAME	CITY	P	R1	R2	R3	R4	W_R1	W_R2	V1	V2	V3	V4	OPT	cod_ippc	RMC
1	Cogne Acciai Speciali	Aosta	5	3	5	4	0	0	0	0	5	4	2	1	2.2	-0,5
2	Discarica Valeco Brissogne	Brissogne	5	4	2	2	2	0	0	0	2	4	2	1	5.4	0,5
3	Discarica Valeco Pontey	Pontey	5	2	2	2	3	0	0	0	1	4	0	-1	5.4	0,5
4	Heineken Italia	Pollein	1	2	2	2	0	0	0	0	2	4	2	-1	6.4	0
5	Brabant Alucast Italy	Verrès	4	5	2	2	0	0	0	0	2	4	0	0	2.5	0
6	Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta	Pollein	4	0	2	2	2	0	0	0	2	4	2	-1	5.3	0

Nella sottostante tabella (Tabella 3) si riporta la tabella riepilogativa del risultato ottenuto, comprensiva dell'**indice di rischio** (ultima colonna, "Vector_length-WF"), da utilizzarsi quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

Tabella 3: Risultato ottenuto dall'applicazione di SSPC

INSPECTION RANK ASCENDING	COMPANY_ID	COMPANY_NAME	PIW	Impatto potenziale (Impatto reale - Emissioni in aria; qualità dell'aria)	Impatto reale - Emissioni in acqua; qualità delle acque superficiali)	Impatto reale - Produzione rifiuti)	R4W	Impatto reale - Trattamento rifiuti)	VIW	(Aree naturali protette)	V2W	(Popolazione)	V3W	(Vulnerabilità del suolo)	V4W	(Siti contaminati)	Vector_length-WF
	1	4	Heineken Italia	1	0	0	1	0	0	0	2	4	2	2,4			
2	6	Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta	4	0	0	1	1	0	2	4	2	4,6 ^(*)					
3	3	Discarica Valeco Pontey	5	0	0	1	2	0	1	4	0	5,5					
4	5	Brabant Alucast Italy	4	4	1	2	0	0	2	4	0	5,9					
5	2	Discarica Valeco Brissogne	5	4	2	3	3	0	2	4	2	6,7					
6	1	Cogne Acciai Speciali	5	3	5	5	1	0	5	4	2	7,6					

(*) Si precisa che l'indice di rischio per il Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite durante l'istruttoria per il rilascio dell'AIA avvenuta a dicembre 2014 (PD n. 4987 del 02/12/14); l'impianto non è ancora entrato in esercizio, pertanto l'indice stesso andrà aggiornato alla luce dei dati reali di esercizio non appena questi saranno disponibili.

5 PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 46/2014 (art. 29-decies, comma 11-bis, D.Lgs. 152/2006), il Piano è stato predisposto in considerazione dei seguenti elementi:

- a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie;
- f) le disposizioni – ove previsto – riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Tali aspetti sono di seguito analizzati

5.1 ANALISI GENERALE DEI PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI

L'analisi è finalizzata a valutare fattori di rischio derivanti dalla collocazione delle installazioni in aree caratterizzate da criticità ambientali su specifiche matrici; in particolare, vengono presi in considerazione dal modello:

- la qualità dell'aria;
- la qualità delle acque superficiali;
- la vulnerabilità territoriale.

Tale analisi è stata condotta applicando il Sistema SSPC.

5.1.1 La qualità dell'aria

Per tenere conto della qualità dell'aria ambiente nella quale ogni singola azienda si trova ad operare si è fatto riferimento alla zonizzazione regionale che prevede, ai fini della tutela della salute umana, la suddivisione del territorio valdostano in due zone:

- VdA_Fondo_Valle IT0204;
- VdA_Rurale_Montana IT0205.

Le aziende in regime di AIA rientrano tutte nella prima delle due zone: per questa, sulla base del Sistema SSPC è stato valutato il superamento – in un arco temporale equivalente all'anno solare – dei 14 limiti degli inquinanti normati ai sensi del D.Lgs 155/2009 (ad esclusione dell'ozono). Viene contato quindi il numero di inquinanti per i quali è avvenuto il superamento dei limiti e, dopo aver normalizzato il risultato rispetto al numero totale di inquinanti, si ottiene un valore con il quale è possibile assegnare un punteggio all'indice W_R1.

Tale indice W_R1 viene utilizzato dal SSPC quale moltiplicatore dell'indice R1 relativo all'Impatto reale - Emissioni in aria.

5.1.2 La qualità delle acque superficiali

Per tenere conto della qualità delle acque superficiali nell'ambiente nel quale ogni singola azienda si trova ad operare, si è fatto riferimento alla classificazione di qualità del corpo idrico naturale superficiale (CIS). Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dai valori del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico" secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e smi e dalla Direttiva Quadro della acque (Direttiva 2000/60/CE). Ad ogni corpo idrico superficiale sul quale interviene una azienda in regime di AIA viene attribuito un giudizio per ognuno dei due "stati": dalla combinazione finale dei due giudizi viene calcolato il punteggio finale da attribuire al parametro W_R2.

Tale indice W_R2 viene utilizzato dal SSPC quale moltiplicatore dell'indice R2 relativo all'Impatto reale - Emissioni in acqua.

5.1.3 Vulnerabilità territoriale

L'analisi della vulnerabilità territoriale ha individuato quattro elementi:

- la presenza di aree naturali protette – quali le zone a protezione speciale (Zps) ai sensi della direttiva Uccelli 79/409/Ce, i siti di importanza comunitaria (Sic) ai sensi della direttiva Habitat 92/43/Ce – o di particolari vincoli ambientali legati alla presenza di riserve regionali e nazionali (Rs), a parchi naturali (Pan), regionali e nazionali (Pa) o a parchi locali di interesse sovracomunale (Plis);
- la densità di popolazione;
- la vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica e di capacità protettiva dei suoli;
- la presenza di siti contaminati (articoli 248 e 252 del D.Lgs. 152/2006).

Ad ogni zona, in base alla presenza dei suddetti elementi, viene assegnato un punteggio indicativo del livello di criticità, che viene poi attribuito all'azienda che ricade nella zona.

5.2 IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA COPERTA DAL PIANO D'ISPEZIONE

Il piano d'ispezione concerne l'area del territorio regionale in cui sono localizzate le installazioni oggetto di ispezione, servendosi dell'elenco delle installazioni in possesso di autorizzazione integrata ambientale (Aia) operanti in Regione Valle d'Aosta.

Tale area coincide con la zona del fondovalle ricompresa tra le città di Aosta e di Verres. In particolare il maggior numero di installazioni (Cogne acciai speciali, Heineken, Discarica regionale, Depuratore della piana della città di Aosta) è ricompreso nelle immediate vicinanze della città di Aosta. Nel comune di Pontey è ubicata la discarica regionale per il conferimento di rifiuti speciali, mentre nel comune di Verres è ubicata l'azienda Brabant Alucast.

La particolare organizzazione amministrativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta che assorbe tutte le competenze in materia di AIA in un'unica struttura dirigenziale e la presenza sul territorio di un'ARPA non articolata sul territorio in dipartimenti fa sì che l'analisi relativa alla distribuzione geografica non incida in modo significativo sulla definizione del Piano di ispezione non incidendo sulla distribuzione delle risorse sul territorio.

5.3 REGISTRO DELLE INSTALLAZIONI COPERTE DAL PIANO

In Valle d'Aosta sono dislocate 6 installazioni che hanno ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per esercitare il proprio impianto.

La Struttura Pianificazione e valutazione ambientale della Regione Autonoma Valle d'Aosta è l'Autorità Competente per tutte le sopracitate attività, non essendo presenti sul territorio regionale installazioni di competenza statale.

Il registro delle installazioni coperte dal Piano coincide con l'elenco delle aziende collocate nella Regione Valle d'Aosta e già in possesso di AIA. Tale elenco è consultabile sul sito della Regione Valle d'Aosta³.

Nella sottostante tabella (Tabella 4) si riportano le installazioni autorizzate, con specificata la categoria di attività, secondo quanto previsto dal 152/2006, Parte II, All. VIII.

Tabella 4: Installazioni che hanno ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in Valle d'Aosta

Installazione	Impianto per il quale viene richiesta l'AIA	Categoria di attività IPPC (*)	Descrizione categoria IPPC
Discarica Valeco di Brissogne presso il Centro Regionale di Trattamento dei Rifiuti Urbani di Brissogne	Discarica	5.4	Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
Discarica di Pontey, Loc. Valloille	Discarica	5.4	Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
Cogne Acciai Speciali S.p.A.	Fusione e produzione acciaio	2.2	Produzione e trasformazione dei metalli - Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria e secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità maggiore di 2,5 Mg all'ora
	Laminazione	2.3(a)	Produzione e trasformazione dei metalli - Trasformazione di metalli ferrosi - (a) mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora
	Decapaggio	2.6	Produzione e trasformazione dei metalli - Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici

³ http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/autorizzazioniambientali/aia/default_i.asp

Installazione	Impianto per il quale viene richiesta l'AIA	Categoria di attività IPPC (*)	Descrizione categoria IPPC
			qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m ³
Heineken Italia S.p.A.	Produzione birra	6.4(b)	<p>Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:</p> <p>1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;</p> <p>2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;</p> <p>3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a;</p> <p>— 75 se A è pari o superiore a 10; oppure</p> <p>— [300 — (22,5 × A)] in tutti gli altri casi.</p> <p>L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.</p> <p>c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).</p>
Brabant Alucast Italy Site Verrès S.r.l.	Produzione di particolari pressofusi per settore automobilistico	2.5(b)	2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: [...] b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
Sub ATO Monte Emilius – Piana di Aosta	Impianto di trattamento rifiuti liquidi conferiti mediante autobotti (bottini)	5.3. lett. a), punto 2)	5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: [...] 2) trattamento fisico-chimico; [...]

(*) all. VIII alla parte Seconda D.lgs. . 152/2006, come modificato dal D.lgs. 46/2014)

5.4 PROCEDURE PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI ORDINARIE

5.4.1 Premessa

L'attività ordinaria rientra nella pianificazione delle ispezioni IPPC: è prevista nell'AIA, la periodicità è stabilita dalla programmazione regionale ai sensi dell'art. 29 decies, comma 11 ter.

La pianificazione dell'attività ordinaria è definita dall'Autorità Competente in accordo con ARPA e con il Corpo Forestale della Valle d'Aosta basando le proprie valutazioni con il supporto del Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC).

Ai sensi dell'art. 29-decies, c. 3, l'attività ordinaria deve accertare:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle verifiche della conformità alle prescrizioni all'AIA.

Ha inoltre la finalità di:

- 1) sensibilizzare il gestore al raggiungimento della conformità all'AIA ed all'ottimizzazione dell'attività di autocontrollo;
- 2) valutare l'efficacia e dell'adeguatezza dell'AIA e in particolare del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), che è parte integrante dell'AIA;
- 3) acquisire informazioni che, insieme a quelle derivanti dall'autocontrollo, saranno riportate nel rapporto relativo al controllo;
- 4) alimentare il processo del "miglioramento continuo" dei contenuti ambientali delle autorizzazioni.

L'attività ordinaria riguarda l'intero complesso. Nel caso di impianti più volte verificati, la visita ispettiva in loco può essere principalmente indirizzata alla matrice/attività gestionale più rilevante da un punto di vista ambientale, tenendo conto anche del peso degli indicatori nella definizione dell'indice di rischio da parte del SSPC; le indagini da svolgere e il relativo grado di approfondimento vengono preventivamente definiti caso per caso sulla base di valutazioni riguardanti i potenziali impatti del complesso sull'ambiente e gli esiti delle precedenti verifiche ispettive.

La visita di controllo ordinario prevede complessivamente le seguenti attività:

- verifiche di tipo amministrativo (ad es. compilazione dei registri di carico scarico, compilazioni di registri richiesti nei PMC, procedure richieste con l'AIA ...);
- rispondenza del complesso con quanto riportato nelle planimetrie agli atti (ubicazione punti emissione, rete idrica, aree di stoccaggio materie prime, prodotti finiti e rifiuti);
- verifica a campione dei dati comunicati dall'azienda nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- verifica impiantistica di realizzazione degli interventi prescritti in AIA;
- verifica delle prescrizioni previste dall'AIA;
- verifica dello stato di applicazione delle MTD principali (stato di applicazione dichiarato dall'azienda e adeguamenti richiesti con l'AIA);

- verifica dell'installazione e del funzionamento degli apparecchi di misura (ad es. contatori, misuratori, ecc.) o di controllo (autocampionatori);
- eventuale effettuazione di misure e di prelievi con riferimento all'AIA e in particolare al PMC;
- eventuali verifiche più approfondite di specifiche fasi del processo produttivo che producono gli impatti più negativi sull'ambiente.

I costi dell'attività ordinaria sono a carico del gestore dell'azienda e soggetti a tariffazione in accordo alla normativa regionale vigente, tenendo presente le riduzioni ivi indicate che, tra le altre, prendono in considerazione la registrazione EMAS.

5.4.2 definizione del Programma ispezioni ambientali ordinarie

In risposta all'esigenza normativa di valutare e definire la frequenza delle visite in loco per ciascuna installazione soggetta ad AIA sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni interessate, è stato deciso di adottare il sistema SSPC per ciascuna installazione IPPC. Tale implementazione ha permesso di caratterizzare ogni Azienda attiva sul territorio regionale secondo un "indice di rischio" (denominato nel programma VLWF⁴) compreso tra 1 ("rischio basso") e 10 ("rischio alto"); si riporta di seguito la tabella riepilogativa (Tabella 5) derivante dall'applicazione del Sistema SSPC:

Tabella 5: Risultato ottenuto dall'applicazione di SSPC – Scala di priorità e indice di rischio

INSPECTION RANK ASCENDING	COMPANY_ ID	COMPANY_NAME	VECTOR_LENGTH-WF
1	4	Heineken Italia	2,4
2	6	Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta	4,6 ^(*)
3	3	Discarica Valeco Pontey	5,5
4	5	Brabant Alucast Italy	5,9
5	2	Discarica Valeco Brissogne	6,7
6	1	Cogne Acciai Speciali	7,6

(*) Si precisa che l'indice di rischio per il Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite durante l'istruttoria per il rilascio dell'AIA avvenuta a dicembre 2014 (PD n. 4987 del 02/12/14); l'impianto non è ancora entrato in esercizio, pertanto l'indice stesso andrà aggiornato alla luce dei dati reali di esercizio non appena questi saranno disponibili.

⁴ VLWF - Vector Length (lunghezza del vettore) Weighing Factors (fattori di ponderazione)

I risultati ottenuti dal sistema SSPC sono usualmente utilizzati dalle Regioni in cui il sistema è stato adottato al fine di definire una scala di priorità e la frequenza delle ispezioni ambientali da espletare nei successivi anni. La scelta dei range è strettamente legata, oltre ai fattori di rischio ed alla conoscenza delle aziende, anche alle risorse operative disponibili, talvolta insufficienti a garantire l'esecuzione di visite periodiche presso tutte le attività presenti sul territorio di competenza; tale impostazione appare condivisibile per le realtà territoriali in cui il numero di attività soggette a IPPC è estremamente elevata.

Come già descritto in precedenza la Regione Autonoma Valle d'Aosta dispone di risorse sufficienti ad eseguire tutti i controlli definiti dalle autorizzazioni AIA, l'output del sistema SSPC è quindi utilizzato nella direzione di verificare l'impostazione attuale dei controlli, di verificare l'esistenza di potenziali criticità e di avviare un processo di miglioramento dell'attività di monitoraggio e controllo.

Il quadro dei controlli attuali è sintetizzato nella successiva Tabella 6:

Tabella 6: Situazione attuale – Frequenza dei controlli

Installazione	Verifica documentale	Scarichi	Rifiuti	Emissioni in atmosfera	Emissioni sonore
Heineken Italia	annuale	annuale	annuale	annuale	biennale
Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta	annuale	-	semestrale	non applicabile	-
Discarica Valeco Pontey	annuale	annuale	annuale	annuale	triennale
Brabant Alucast Italy	annuale	annuale	annuale	quinquennale	triennale
Discarica Valeco Brissogne	annuale	annuale	annuale	annuale	triennale
Cogne Acciai Speciali	annuale	annuale	annuale	semestrale ÷ biennale	biennale, a decorrere dall'avvenuto adeguamento dello stabilimento secondo le modalità definite in sede di approvazione del Piano di Risanamento Acustico (complessivo e per fasi)

Gli indici di rischio ottenuti dal SSPC (Tabella 5) diventano pertanto il riferimento per la definizione dei nuovi Piani di ispezione a tariffa, con le relative periodicità.

Sulla base dei valori ottenuti le aziende IPPC sono state suddivise in due macro categorie:

- installazioni aventi punteggio (VLWF) compreso fra 0 e 3,0 da ispezionare ogni 2 anni;
- installazioni aventi punteggio (VLWF) superiore o uguale a 3,1 da ispezionare ogni anno.

Per il 2015 le frequenze dei controlli sono coerenti con le disposizioni introdotte dal D.lgs. 46/2014 e con i risultati ottenuti dal sistema SSPC.

Le frequenze stabilite dalle attuali autorizzazioni saranno pertanto adeguate per il prossimo triennio 2016 – 2017 nei casi in cui presentino diversità rispetto ai nuovi criteri conformemente ai requisiti del D.Lgs. 46/2014 e del Piano di Ispezione Ambientale a livello regionale. Sarà comunque in ogni caso mantenuta per tutte le aziende la cadenza annuale relativa al controllo documentale.

Per le future attività ispettive, al termine di ogni ciclo di ispezione, si procederà con l'aggiornamento e la rivalutazione, con SSPC, degli indici di rischio delle installazioni, tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate e di eventuali modifiche intervenute sul contesto normativo e ambientale.

Sarà infine disposto un infittimento delle ispezioni, a cadenza semestrale, in caso di gravi inosservanze delle condizioni di autorizzazione nel corso della precedente ispezione.

Nell'ambito dei controlli, sarà prevista una attività ispettiva presso le installazioni dall'autorità di controllo, svolta con oneri a carico del gestore, che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.

In particolare, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto⁵ una maggior attenzione al rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee ed al monitoraggio delle relative condizioni; pertanto le attuali autorizzazioni AIA saranno verificate ed eventualmente aggiornate in merito a:

- le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto;

⁵ Art. 29-sexies, c. 3-bis "l'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"

- le disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee;
- le disposizioni adeguate per il controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito;

Sotto il profilo dei controlli il D.Lgs. 46/2014 prevede che, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA deve programmare specifici controlli⁶:

- almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee;
- almeno una volta ogni dieci anni per il suolo.

Il tutto a meno che, sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione, anche sulla base dei contenuti delle relazioni di riferimento che le aziende dovranno presentare, non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze di controlli.

Queste novità normative richiedono inevitabilmente un aggiornamento delle AIA già rilasciate, per conformarle ai nuovi requisiti richiesti dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 46/2014: nell'ambito di tale riesame dovrà essere condotta una valutazione sistematica del rischio di contaminazione delle acque sotterranee/del suolo, che porterà ad una revisione dei controlli sul suolo e sulle acque sotterranee, sia a carico del gestore (nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo), sia a carico dell'ente di controllo (nell'ambito del proprio Piano controlli, con oneri a carico del gestore). Nel caso dei controlli su acque sotterranee e suolo il Piano di Ispezione Ambientale prevede che gli stessi, in prima battuta e nelle more di successivi approfondimenti, siano condotti secondo i piani già approvati per le discariche e secondo le scadenze minime fissate dal D.lgs. 46/2014.

Il nuovo prospetto dei controlli è riassunto in tabella 8

Tabella 8 triennio 2016/2018 – Frequenza dei controlli

Installazione	Verifica documentale	Scarichi	Rifiuti	Emissioni in atmosfera	Emissioni sonore	Acque sotterranee	Suolo
Heineken Italia	annuale	biennale	biennale	biennale	biennale	quinquennale	decennale
Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta	annuale	triennale	semestrale	non applicabile	triennale	quinquennale	decennale
Discarica Valeco Pontey	annuale	annuale	annuale	annuale	triennale	annuale	quinquennale

⁶ Art. 29-sexies, c. 6-bis "Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle Bat applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli."

Brabant Alucast Italy	annuale	annuale	annuale	triennale	triennale	quinquennale	decennale
Discarica Valeco Brissogne	annuale	annuale	annuale	annuale	triennale	annuale	quinquennale
Cogne Acciai Speciali	annuale	annuale	annuale	semestrale ÷ biennale	biennale, a decorrenza dall'avvenuto adeguamento dello stabilimento secondo le modalità definite in sede di approvazione del Piano di Risanamento Acustico (complessivo e per fasi)	triennale	quinquennale

5.5 PROCEDURE PER LE ISPEZIONI STRAORDINARIE

Per sua natura, l'attività straordinaria di controllo non può essere oggetto di pianificazione e programmazione e richiede spesso tempestività di intervento a seguito di un particolare evento.

Tale attività viene effettuata quando i dati disponibili dell'autocontrollo e dei controlli ordinari già condotti non sono sufficienti a dare risposte in caso di:

- 1) reclami ambientali significativi e/o pertinenti e comunque opportunamente documentati;
- 2) specifiche problematiche locali;
- 3) particolari problematiche legate a specifiche categorie di impianto;
- 4) necessità di acquisizione di ulteriori informazioni ambientali;
- 5) gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze;
- 6) istruttoria per il riesame dell'AIA e/o per modifiche sostanziali;
- 7) necessità di verifica che il gestore abbia adottato adeguate misure prescritte a seguito del controllo ordinario (adozione delle modifiche sostanziali);
- 8) necessità di valutazione della conformità di singoli interventi (es. messa a regime di un impianto, di parte di esso o di un nuovo sistema di abbattimento);
- 9) richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- 10) richiesta da parte dell'Autorità Competente.

L'ispezione straordinaria è disposta, ai sensi dell'art. 29-decies c. 4 del D.lgs 152/2006, dall'Autorità competente nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio (no tariffa).

L'attività straordinaria può riguardare singoli aspetti o ben definite parti del complesso ed è finalizzata a rispondere ad una specifica richiesta pervenuta ad ARPA dall'Autorità Competente, o anche intrapresa direttamente da ARPA per verificare particolari attività (ad esempio assistere alle verifiche in campo effettuate dal Gestore su uno SME).

L'ispezione straordinaria sarà attivata dall'Autorità Competente nei casi di:

- segnalazione documentale di incidenti o problemi ambientali;
- supervisione di talune attività di autocontrollo delle aziende (es. verifiche strumentali di sistemi di monitoraggio alle emissioni);
- verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a seguito di controllo ordinario.

I costi dell'attività straordinaria non sono a carico del gestore e rimangono:

- in capo ad ARPA, qualora eseguiti d'iniziativa, oppure

- all’Autorità Competente nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 29-decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Per le sue caratteristiche, l’ispezione straordinaria di norma non prevede la comunicazione di avvio della visita ispettiva. I controlli sono eseguiti, analogamente a quanto già descritto per le procedure ordinarie, dal personale del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, avente qualifica di UPG supportato dal personale tecnico di ARPA.

Nei casi di rilascio, riesame o aggiornamento di un’autorizzazione l’ispezione straordinaria è disposta dall’Autorità competente nell’ambito dell’autorità istruttoria riguardo le particolari componenti e secondo modalità da concordare caso per caso con ARPA e il Corpo Forestale della Valle d’Aosta. Tali ispezioni sono programmate e concordate con il gestore e di norma non hanno carattere fiscale. Le risultanze sono comunicate all’Autorità competente dagli uffici del Corpo Forestale della Valle d’Aosta e sono utilizzate per il perfezionamento dell’istruttoria.

Nel caso di denunce, incidenti gravi, guasti e infrazioni in materia ambientale l’Autorità competente dispone l’esecuzione di uno o più controlli in corrispondenza di specifici impianti e su determinate matrici ambientali da eseguirsi secondo tempistiche commisurate alla tipologia e gravità dell’evento. A seguito della comunicazione l’Autorità competente, il Corpo Forestale della Valle d’Aosta e ARPA si coordinano tra di loro riguardo le specifiche attività da svolgere. L’ispezione avviene senza preavviso. I controlli possono essere organizzati in tempi molto stretti nei casi sia necessario verificare con urgenza l’impatto sull’ambiente o sulla popolazione di una situazione anomala; in tal senso ARPA dispone dei mezzi e del personale idoneo ad eseguire tale tipo di operazione con breve preavviso. Il controllo può essere programmato con tempistiche più dilatate, tali da verificare l’operato del gestore a seguito di diffide comminate dall’Autorità competente.

Nel caso di misurazioni in loco o prelievi di campioni, gli stessi sono prelevati da ARPA alla presenza di rappresentanti dello stabilimento. Del prelievo viene redatto verbale a cura del personale del Corpo Forestale della Valle d’Aosta. Le analisi sono eseguite a seconda dei casi presso i laboratori di ARPA o presso laboratori esterni accreditati, la data di apertura dei campioni viene comunicata alla ditta che dispone della facoltà di presenziare.

Le risultanze del sopralluogo sono riassunte in un documento elaborato da ARPA e comunicate all’Autorità competente dagli uffici del Corpo Forestale della Valle d’Aosta. In caso in cui vengano ad essere individuate infrazioni o un mancato ottemperamento delle prescrizioni imposte, il personale del Corpo Forestale della Valle d’Aosta provvede alla contestazione delle infrazioni e alla comunicazione alla procura delle fattispecie aventi risvolto penale.

Copia delle risultanze viene trasmessa alla società.

5.6 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE TRA LE VARIE AUTORITÀ D'ISPEZIONE

La legge indica la possibilità, per le Regioni, di prevedere il coordinamento tra le attività ispettive in materia di AIA con quelle previste in materia di VIA e di incidenti rilevanti.

Vi è innanzitutto da ricordare che non sussiste necessità di coordinamento tra Autorità regionale e Autorità nazionale in quanto non sono presenti sul territorio stabilimenti operanti con autorizzazioni AIA statali.

Per quanto concerne la tematica del coordinamento tra le attività ispettive in materia di AIA con quelle previste in materia di VIA si rileva che per la Regione Autonoma Valle d'Aosta tali funzioni sono assolte dalla medesima struttura, che si avvale per tale tipo di attività del supporto di ARPA VdA e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta. Il coordinamento è pertanto già garantito dall'attuale assetto organizzativo.

In materia di AIA/VIA, questa Agenzia suggerisce l'istituzione di un tavolo tecnico sulla materia dei controlli AIA/VIA, tra l'Autorità Competente regionale in materia di AIA/VIA, la Direzione di ARPA VdA e la Direzione del Corpo Forestale della Valle d'Aosta.

In materia di incidenti rilevanti, sarà verificata la possibilità di avviare una cooperazione al fine di coordinare le attività ispettive previste dal presente Piano di ispezione ambientale della Regione Autonoma Valle d'Aosta con quelle del piano nazionale e regionale di ispezioni previsti dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.

IL COMPILATORE

Andrea GARUTTI

LUCA FRANZOSO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 15/10/2015 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO